

Le Indicazioni Operative per la gestione delle macerie a seguito di evento sismico

Maria Giuseppina Farrace

Marzia Matteucci

Nazzareno Santilli

NUOVI STRUMENTI INFORMATIVI PER LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI E MODALITÀ
DI GESTIONE IN EMERGENZA – 31 gennaio 2024

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA



PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

- Argomento estremamente complesso e articolato
- Grande varietà di tematiche in termini di matrici ambientali e di impatti
- Normativa nazionale ed europea a volte non omogenea per le diverse matrici/impatti



La Tutela costituzionale

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.



La Tutela costituzionale

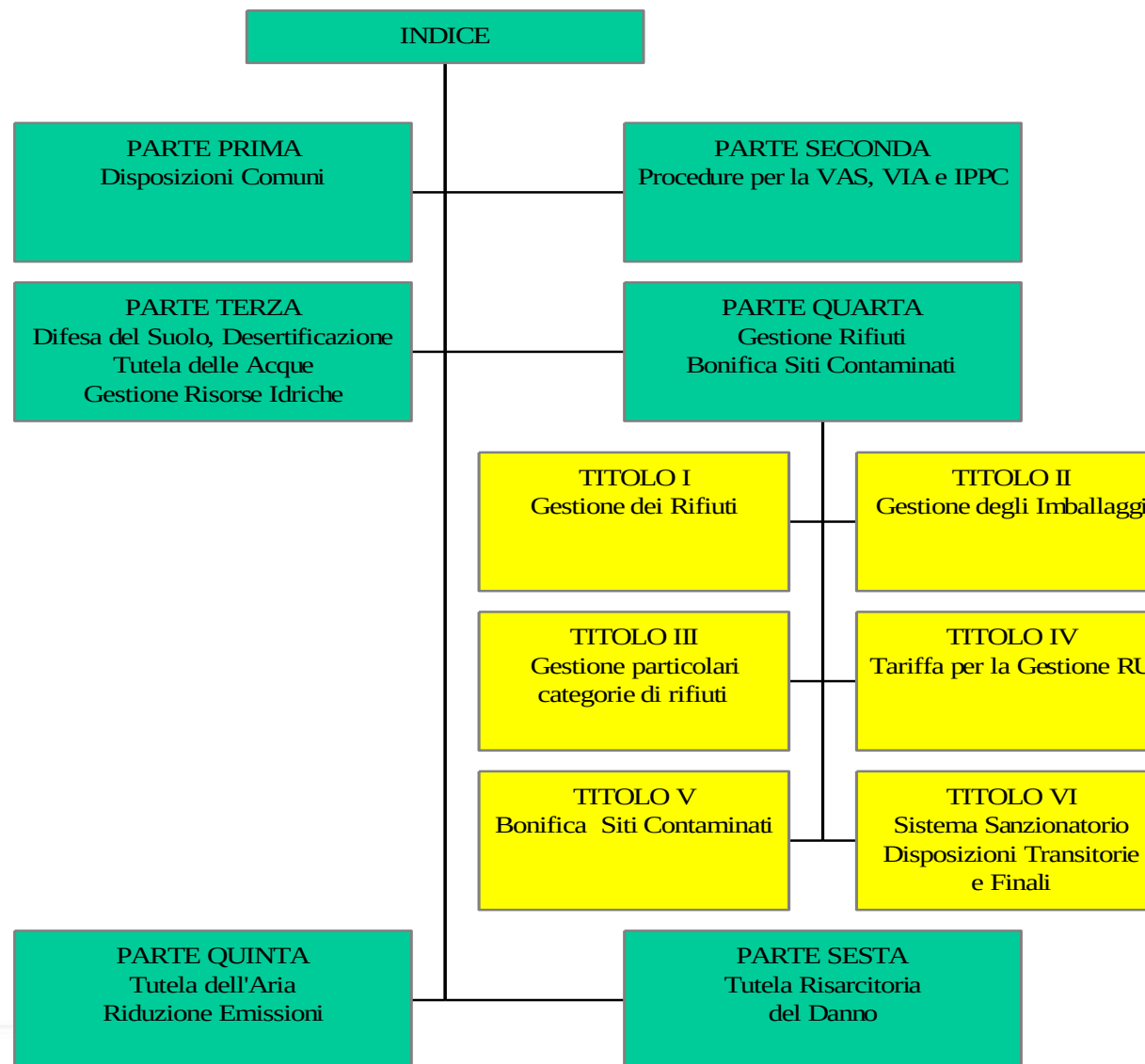
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 32.

La Repubblica **tutela la salute** come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.



Decreto Legislativo n. 152/06 (Testo Unico Ambientale)



La realtà



La realtà



La norma

Decreto Legislativo n. 1/18 (Codice Protezione Civile) - Art. 25

1. Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante **ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente**, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e **nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea**. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, **ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate**.

La norma

Decreto Legislativo n. 1/18 (Codice Protezione Civile) - Art. 25

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:

a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di **gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi** e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;





PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

La realtà

www.protezionecivile.gov.it

Amianto

Prodotti chimici

Serbatoi di gas compresso

Combustibili

Rifiuti sanitari

Effetti personali

Mobili e arredi

Armi legalmente detenute

Mezzi di trasporto

Macerie di edifici storici

Beni culturali ed artistici



La norma

Decreto Legislativo n. 152/06 - Art. 183 comma 1

n) «gestione dei rifiuti»: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

L'applicazione della norma

O.C.D.P.C. 391/2016, art. 3, comma 1

I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i siti di deposito temporaneo, che saranno individuati dalle Amministrazioni competenti, in deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Al fine di assicurare il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti nella vigenza dello stato di emergenza i siti individuati dai soggetti pubblici sono all'uopo autorizzati sino al termine di sei mesi. Presso i siti di deposito temporaneo è autorizzato, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare ad operazioni di recupero/smaltimento.

L'applicazione della norma

O.C.D.P.C. 391/2016, art. 3, comma 3

Non costituiscono in ogni caso rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali, ove possibile, sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali territorialmente competenti, che ne individuano anche il luogo di destinazione.



L'applicazione della norma

O.C.D.P.C. 391/2016, art. 3, comma 4

*Il trasporto dei materiali di cui al comma 1 ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo è operato a cura delle **aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dai Comuni territorialmente competenti o dalle Amministrazioni pubbliche a diverso titolo coinvolti direttamente**, o attraverso imprese di trasporto da essi incaricati. Tali soggetti sono autorizzati **in deroga agli articoli 212(iscrizione Albo nazionale), 190(registro), 193(FIR) e 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni**. Le predette attività di trasporto, sono effettuate **senza lo svolgimento di analisi preventive**. Il Centro di Coordinamento (CdC) Raee è tenuto a prendere in consegna i Raee nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.*

L'applicazione della norma

O.C.D.P.C. 391/2016, art. 3, comma 5

Non rientrano nei rifiuti di cui al comma 1 quelli costituiti da **lastre o materiale da coibentazione contenenti amianto (eternit) individuabili**, che devono essere **preventivamente rimossi** secondo le modalità previste dal D.M. 6 settembre 1994.



Le norme emergenziali

D.L. 189/2016 art. 28, comma 4

***In deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai commi 6 e 7, fatte salve le situazioni in cui è possibile segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive.** Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al presente articolo è il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del decreto citato legislativo n. 152 del 2006.*

Le direttive

Decreto Legislativo n. 1/18 (Codice Protezione Civile)

Art. 15 - Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e conseguenti indicazioni operative

1. Ferme restando le competenze e le attribuzioni delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, **le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri** assicurano, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di protezione civile e **sono adottate su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile e previa intesa** da sancire, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata ovvero di Conferenza Stato-Regioni in ragione delle competenze interessate dalle disposizioni ivi contenute. Su specifiche materie, per la predisposizione delle proposte di direttiva di cui al presente comma, il Dipartimento della protezione civile può promuovere confronti in sede tecnica con le rappresentanze delle componenti del Servizio nazionale.

Le indicazioni operative

Decreto Legislativo n. 1/18 (Codice Protezione Civile)

Art. 15 - Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e conseguenti indicazioni operative

3. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, nell'ambito dei limiti e delle finalità eventualmente previsti nelle direttive di cui al comma 1, **può adottare indicazioni operative finalizzate all'attuazione di specifiche disposizioni in esse contenute** da parte del Servizio nazionale, **consultando preventivamente le componenti e strutture operative nazionali interessate.**



Le indicazioni operative

La **Direttiva nazionale D.P.C.M. 14 gennaio 2014 “*Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico*”** prevede, fra le funzioni a supporto alla DI.COMA.C., anche la **Funzione Rischi indotti** che si occupa del raccordo operativo per le attività di raccolta, verifica e analisi dei dati di carattere tecnico-scientifico, relativi ai **possibili altri rischi conseguenti agli effetti dello scuotimento sismico**.

Tra gli obiettivi della predetta Funzione viene individuata la “tutela ambientale”, per la quale la stessa “[...] garantisce il coordinamento delle attività volte alla **salvaguardia dell’ambiente e alla tutela della salute della popolazione**, con particolare riguardo alle problematiche connesse alla gestione di specifici flussi di rifiuti, anche pericolosi, ed a situazioni di criticità delle matrici ambientali”



La fase di consultazione

- **Avvio (luglio 2022)**
- **Trasmissione della bozza di I.O.**
- **Riunione con le Amministrazioni (settembre 2022)**
- **Pervenute 128 richieste di modifica/integrazione**
- **Verifica di alcune procedure descritte nelle IO nel corso della EXE Stretto 2022**
- **Istruttoria delle richieste di modifica/integrazione e revisione del documento (per le richieste di maggiore rilievo con specifiche riunioni con le Amministrazioni proponenti)**
- **Adozione delle IO**



Indicazioni operative per la gestione delle macerie a seguito di evento sismico

MOD. 3
RSE . 4353 del . 18-12-2023


Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Indicazioni Operative per la "Gestione delle macerie a seguito di evento sismico"

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2022, con il quale è stato conferito all'ing. Fabrizio Curcio, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del luglio 1997, n. 520;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protezione civile" e, in particolare, gli articoli 15 e 18;

VISTO il decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4, recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, recante "Codice della Protezione Civile";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 recante: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Segretario Generale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, n. 121 del 26 marzo 2020, che disciplina la riorganizzazione della Unità di Crisi coordinamento Nazionale;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2014, relativa al "Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2014, n. 79;

1

MOD. 3


Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

**INDICAZIONI OPERATIVE
PER LA GESTIONE DELLE MACERIE
A SEGUITO DI EVENTO SISMICO**

1

Sommario

Sommario	2
Elenco degli acronimi	4
Elenco delle figure	7
Elenco delle tabelle	8
1 Premessa	9
2 Introduzione	11
3 Disposizioni normative	15
3.1 Decreto Legislativo n. 152/2006.....	15
3.2 Decreto Legislativo n. 1/2018 e Direttiva P.N.S.R.S.	15
3.3 Delibere, ordinanze di protezione civile.....	16
3.4 Decreti-legge	17
4 Gestione delle macerie a seguito di evento sismico	18
4.1 Obiettivi	18
4.2 Coordinamento e monitoraggio	18
4.3 Strumenti di pianificazione	19



5	Indicazioni tecnico-operative	21
5.1	Macerie derivanti dal crollo e demolizioni di edifici e infrastrutture.....	21
5.1.1.	Ambito di applicazione, classificazione e attribuzione codici EER.....	23
5.1.2.	Stima preventiva dei quantitativi e delle tipologie di macerie derivanti dal crollo e demolizioni di edifici e infrastrutture	24
5.1.3.	Identificazione dei soggetti e delle attività	25
5.1.4.	Fase di preselezione, rimozione, cernita e selezione	25
5.1.5.	Trasporto delle macerie presso il sito di deposito temporaneo prima della raccolta	26
5.1.6.	Sito di deposito temporaneo prima della raccolta	28
5.1.7.	Siti di recupero e/o smaltimento finale.....	30
5.1.8.	Recupero del materiale inerte derivante dalle macerie.....	31
5.1.9.	Ripristino dei siti di deposito temporaneo prima della raccolta	32
5.1.10.	Macerie derivanti da crolli e demolizioni di beni tutelati e di edilizia storica	32
5.2	RAEE e rifiuti ingombranti	35
5.3	Veicoli fuori uso	36
5.4	Rifiuti contenenti amianto (RCA).....	37
5.5	Cenni sulla gestione degli effetti personali	41
5.6	Cenni sulla gestione dei rifiuti urbani indifferenziati	41
5.7	Cenni sulla gestione dei rifiuti liquidi e dei rifiuti sanitari nelle aree di accoglienza.....	42
5.8	Cenni sulla gestione dei materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza o di altre opere provvisorie connesse all'emergenza	42



6	Deroghe	44
7	Appendici	45
7.1	Metodi speditivi per la stima di massima del volume di macerie da trattare.....	45
7.2	Esempi di deroghe utilizzate nel terremoto del Centro Italia 2016-2017	48
8	Allegati	53
8.1	Esempio di format per il conteggio dei quantitativi di macerie rimosse	53
8.2	Scheda tecnica esemplificativa per la gestione del trasporto.....	54
8.3	Scheda tecnica per l'individuazione del sito di deposito temporaneo prima della raccolta (SDT) .	55
8.4	Scheda di rilevazione visiva della presenza di amianto tra le macerie.....	57
8.5	Scheda tecnica di programmazione per la bonifica dell'amianto: Report giornaliero di sintesi.....	60
8.6	Scheda tecnica per la gestione dell'amianto sito-specifica	61
8.7	Link a siti istituzionali con disponibilità di strumenti utili in fase di gestione delle macerie.....	62
8.8	Schede per il censimento delle macerie beni culturali.....	63

Le indicazioni operative

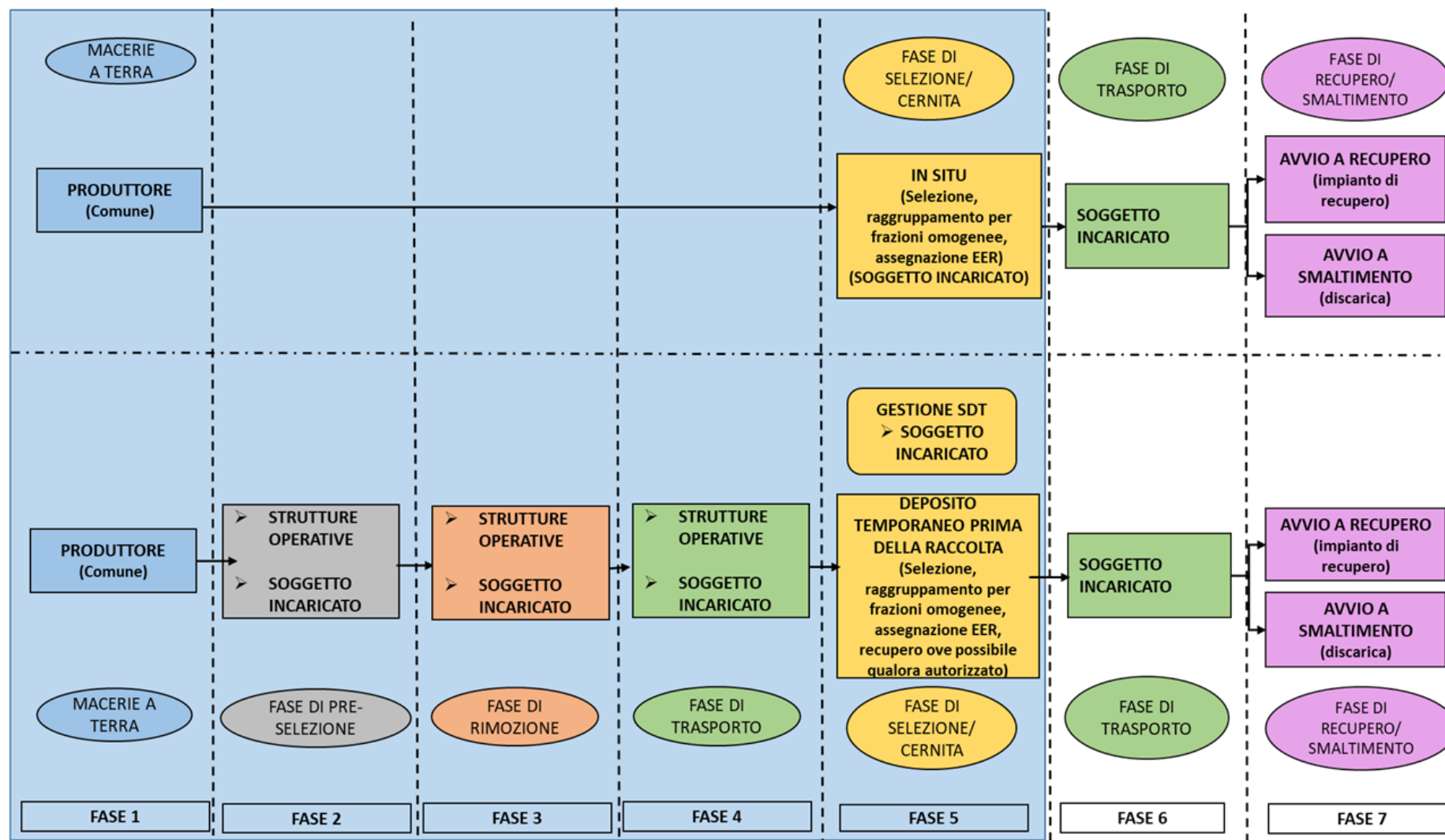
Il documento illustra un percorso di gestione delle macerie prodotte da un evento sismico nell'ipotesi che, a seguito della dichiarazione di **stato di emergenza di rilievo nazionale**, siano state emanate **disposizioni derogatorie** alla norma vigente, in particolare quelle **relative all'ambiente ed ai contratti pubblici**.



Le indicazioni operative

CASO 1:
NO
deposito
temporaneo

CASO 2:
deposito
temporaneo



FASE CON POSSIBILI DEROGHE ALLA NORMATIVA VIGENTE

Le LLGG MASE

Il 30 aprile 2022 è stato pubblicato il d.l. 36 recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito con legge, 29 giugno 2022, n. 79. All'art. 25 recita

«**All'articolo 199** del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. **Costituisce altresì parte integrante del piano di gestione dei rifiuti il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico. Il piano è redatto in conformità alle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.**».

Grazie per l'attenzione

nazzareno.santilli@protezionecivile.it

NUOVI STRUMENTI INFORMATIVI PER LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI E MODALITÀ
DI GESTIONE IN EMERGENZA – 31 gennaio 2024

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile